



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 140 del 10/10/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TOLFA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MARENZI ROCCO FINO AL 24/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 LND DEL 27/09/2023

(Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – TOLFA CALCIO del 24/09/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 97 del 13/10/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tolfa Calcio ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al dirigente Marenzi Marco l'inibizione sino al 24-11-2023 per aver profferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Sostiene la reclamante che il proprio tesserato non avrebbe pronunciato espressioni ingiuriose, pur ammettendo che è entrato in campo indebitamente per protestare, e che, a seguito dell'espulsione giustamente comminata, si sarebbe limitato al classico gesto "all'inglese" (come per dire andate a quel paese) senza però profferire verbo. Le giustificazioni della reclamante non appaiono convincenti e, soprattutto, sono smentite dal referto arbitrale che, invece, descrive il comportamento del dirigente accompagnatore non solo come irregolare, per l'abusiva entrata sul terreno di gioco, ma anche ingiurioso, in quanto le proteste sono state accompagnate da frasi dal contenuto inequivoco. Per quanto riguarda la misura della sanzione, vi è da aggiungere che il Giudice di prime cure l'ha contenuta nel minimo edittale previsto dall'articolo 36 comma 2 del CGS (due mesi) e non merita, quindi, alcuna rivisitazione, rivelandosi del tutto congrua rispetto all'addebito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLUCCIO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023

(Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 01/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Ostiantica Calcio 1926 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 83 del 4/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Castelluccio Alessandro per 5 gare, in quanto *“espulso per fallo, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive che reiterava dall'esterno del terreno di gioco.”*.

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al calciatore Castelluccio Alessandro, in quanto eccessiva, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità, con riconoscimento, altresì, di circostanze attenuanti.

Le argomentazioni addotte dalla Società Ostiantica, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, non possono ritenersi assumibili, atteso che l'art. 36 Codice Giustizia Sportiva – richiamato dalla stessa reclamante – nella vigente versione del maggio 2023, al primo comma, lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, le sanzioni cui fa riferimento l'odierna Società reclamante non sono più applicabili, in quanto inasprite a seguito delle recenti modifiche intervenute con il predetto Codice.

Nel caso di specie si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova - al calciatore Castelluccio Alessandro, oltre alla sanzione per la condotta irrispettosa per 4 gare nei confronti del Direttore di gara, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'Arbitro.

Ne consegue che la reclamata squalifica per 5 gare risulta, a ben vedere, del tutto congrua e in linea con le condotte tenute dal calciatore nel corso dell'incontro per cui è procedimento.

Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023

(Gara: ARANOVA – VIGOR PERCONTI del 16/09/2023 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

La società Aranova ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha respinto il suo ricorso di primo grado, con il quale richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società avversaria Vigor Perconti, per irregolare svolgimento della gara. La reclamante ha eccepito che l'avversaria avrebbe effettuato nella gara sei sostituzioni invece delle cinque consentite, determinando con ciò l'irregolare svolgimento della gara. Il Giudice di primo grado ha accertato che effettivamente quanto denunciato emergeva dal referto di gara che riportava ben evidenziata la circostanza che al 50' minuto del secondo tempo (quinto dei sei minuti complessivi di recupero concessi dal direttore di gara) la società Vigor Perconti, che a quel punto stava vincendo con il risultato di 2 a 0, aveva effettuato una sesta sostituzione. Il giudicante di prime cure ha, però, evidenziato come il calciatore in questione non abbia avuta alcuna incidenza sullo svolgimento della gara in quanto la sua presenza in campo si è protratta per meno di un minuto sul risultato ormai acquisito ed ha pertanto ritenuto di sanzionare disciplinarmente società e dirigente accompagnatore ma di non applicare la punizione sportiva della perdita della gara. L'appellante insiste nella formulazione delle doglianze già espresse, citando alcuni precedenti dello stesso Giudice Sportivo nel quale, invece, l'effettuazione di un numero di sostituzioni non consentite aveva determinato l'applicazione della punizione sportiva della gara.

Va innanzitutto chiarito che deve essere effettuato un preciso distinguo tra partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo a prendervi parte, per età, per tesseramento o per squalifica e, di contro, l'effettuazione di un numero di sostituzioni non consentite.

Nel primo caso la partecipazione alla gara di calciatori che non potevano prendervi parte per condizioni soggettive di tesseramento o squalifica od età minima o massima, anche per un solo secondo, determina la punizione sportiva della perdita della gara, a mente dell'articolo 10 n. 6 del CGS e, per quanto attiene ai calciatori di riserva, n. 7 dello stesso articolo.

Diverso discorso per quanto attiene a violazioni relative alle sostituzioni che riguardino calciatori che avevano pienamente titolo a prendere parte alla gara in quanto in regola con le norme sul tesseramento e non squalificati. In tal caso il Giudice deve valutare se la violazione ha determinato l'irregolare svolgimento della gara, avendo avuto influenza sulla disputa della stessa, ovvero si sia concretizzata in una violazione puramente formale che non abbia avuto alcuna influenza pratica sullo svolgimento della partita. La valutazione del Giudice deve essere sorretta, in questo caso, dalla ragionevolezza e dal criterio della probabilità anche remota, escludendo quei casi in cui sia irragionevole ed impossibile che la partecipazione di un calciatore possa aver influenzato anche minimamente lo svolgimento della gara. In questo caso il ragionamento adottato dal Giudice Sportivo appare ampiamente condivisibile, in quanto la partecipazione alla gara del calciatore è stata di meno di un minuto ed il risultato sul campo era di 2 a 0 e, quindi, anche se in quel minuto fosse stata segnata una rete dalla squadra soccombente, non si sarebbe modificato l'esito finale della contesa. La decisione impugnata, tenendo presenti le considerazioni sopra esposte, riguardava un caso limite e, come tale, è stato correttamente considerato e giudicato dal Giudice Sportivo la cui decisione va confermata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

10) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GERMONI LUCA FINO AL 03/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 LND DEL 06/10/2023
(Gara: ARANOVA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 04/10/2023 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Aranova ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 83 del 4/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Germoni Luca fino al 03/11/2023 *“perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro e ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose. Veniva allontanato a forza da un dirigente locale.”*. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al predetto giocatore, in quanto ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto.

Alla riunione del 19/10/2023 interveniva il Dirigente della ASD Aranova, Mursia Alessio, il quale, riferendosi all'incontro per cui è reclamo, sottolineava che il calciatore Germoni *“non ha avuto alcun contatto fisico, né tantomeno alcun comportamento violento nei confronti dell'arbitro. Nessuno lo ha allontanato, né lo ha portato via. Dopo aver chiesto all'arbitro spiegazioni si è allontanato da solo. Si scusa in ogni modo per quanto accaduto, ma chiede in ogni modo una rivisitazione della squalifica comminata”*. Aggiungeva il Sig. Mursia, presente ai fatti, che *“non c'è stato nessuno che ha allontanato con forza il Germoni; lui stesso si è avvicinato al calciatore, dicendogli di allontanarsi senza continuare a protestare. Tiene dunque a precisare che non c'è stato alcun comportamento violento ed aggressivo nei confronti dell'arbitro.”*.

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi parzialmente assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Germoni Luca, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Germoni Luca al 28/10/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

15) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FATTA GABRIELE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: CASAL BARRIERA – INDOMITA POMEZIA A.S.D. del 08/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

La Indomita Pomezia a.s.d. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio calciatore Gabriele Fatta, "reo" di aver attinto con uno sputo un calciatore avversario e di aver tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Fatta avesse sputato verso un calciatore avversario; secondo poi, dichiarava che il proprio tesserato aveva gettato, in segno di stizza e non volontariamente, l'acqua dalla borraccia in terra e non verso il direttore di gara; pertanto (la Società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 26/10/2023, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 34° della seconda frazione di gioco, il calciatore Fatta, dopo uno scontro di gioco fortuito con un calciatore della Società Casal Barriera, lanciava uno sputo verso quest'ultimo colpendolo sulla maglietta; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Fatta lanciava acqua dalla borraccia verso l'arbitro e successivamente la stessa borraccia; prima di uscire dal terreno di gioco gli proferiva anche frase ingiuriosa.

Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Fatta nei confronti del direttore di gara (ingiuriosa ed irrispettosa) e nei confronti del calciatore avversario (violenta), sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere riformata.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 novembre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli